

Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 82 del 06/06/2007

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 maggio 2007, n. 619

Approvazione elenco istituti destinati alla conservazione delle copie produzioni editoriali realizzate sul territorio regionale. Art. 4 comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252.

REGIONE PUGLIA

Deliberazione della Giunta Regionale

N. 619del 21/05/2007 del Registro delle Deliberazioni

Codice CIFRA: MUS/DEL/2007/00002

OGGETTO: Approvazione elenco istituti destinati alla conservazione delle copie produzioni editoriali realizzate sul territorio regionale. Art. 4 comma 2 del DPR 3 MAGGIO 2006 N.252

L'anno 2007 addì 21 del mese di Maggio, in Bari, nella Sala delle adunanze, si & riunita la Giunta Regionale, previo regolare invito nelle persone dei Signori:

Sono presenti: Sono assenti:

Presidente Nichi Vendola V.Presidente Sandro Frisullo

Assessore Assessore Angela Barbanente Marco Barbieri Assessore Assessore Onofrio Introna Mario Loizzo

Assessore Elena Gentile Assessore Michele Losappio

Assessore Silvia Godelli

Assessore Domenico Lomelo

Assessore Guglielmo Minervini

Assessore Massimo Ostillio

Assessore Enzo Russo

Assessore Francesco Saponaro

Assessore Alberto Tedesco

Assiste alla seduta il Dott. Romano Donno, Segretario redigente.

L'Assessore al Diritto allo Studio, Dr. Domenico Lomelo, sulla base dell'istruttoria espletata dall'TJfficio Beni Librari e confermata dal Dirigente del Settore Beni Culturali, riferisce quanto segue:

con D.P.R. n. 252 del 3 maggio 2006 È stato approvato il Regolamento relativo alla legge n. 106 del 15 aprile 2004, recante "Norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico".

L'art. 4, comma 2 dello stesso D.P.R. n. 252 "Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati a117uso pubblico" prevede, da parte delle Regioni, la formulazione di una proposta concernente l'elenco degli istituti destinati alla conservazione delle copie delle produzioni editoriali, realizzate sul territorio regionale.

Inoltre, il medesimo art. 4, comma 2 succitato, prevede, da parte delle Regioni, la trasmissione di tale

proposta alla Conferenza Unificata'entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento, previa consultazione con le associazioni degli Enti locali e con gli Istituti interessati.

Pertanto, acquisito il parere positivo delle Associazioni degli Enti locali e degli Istituti interessati,

COPERTURA FIMMZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/01 -U.P.B. 05.02.01

Dal Presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.

Il presente atto di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4, C. 4, lett. k) della L.R.n.'7/97 e dell'art. 8 della L.R.22/79.

L'assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore al Diritto allo Studio;

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato 6 stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento dagli stessi predisposto ai fini della adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, 6 conforme alle risultanze istruttorie.

IL Dirigente f.f. delliUfficio Beni Librari (Maria AnseZmi) Il Dirigente del Settore Beni Culturali (Francesco Virgilio) L'ASSESSORE (Dr.Domenico LOMELO) i

imento Ì esecutivo

I documenti sonori e video, i film, i trattamenti e le sceneggiature, prodotti nella Regione Puglia, saranno raccolti e conservati nella Mediateca Regionale.

La Regione Puglia approfondirì tramite la partecipazione a gruppi nazionali di studio e la consulenza di esperti, gli aspetti relativi al migliore trattamento dei prodotti dell'editoria digitale, nonche documenti diffusi su supporto informatica.

La Regione Puglia si impegna, anche con iniziative costanti di adeguata informazione dei diversi soggetti interessati, a far si che la nuova disciplina possa costituire l'occasione per affermare una nuova concezione del deposito legale come strumento di conservazione e di valorizzazione del patrimonio editoriale, con l'organizzazione di servizi efficaci di informazione bibliografica e di accesso.

Le biblioteche e gli istituti che costituiscono l'Archivio della produzione editoriale regionale riconoscono nella nuova disciplina un'occasione importante per fare del deposito legale un ulteriore strumento di sviluppo dei servizi bibliotecari e si impegnano ad operare in una logica di rete e nelle forme cooperative, indicate dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. Si daranno, a questo proposito, forme di coordinamento anche per verificare la possibilitì dell'adozion&' di ' procedure .omogenee, !ogni volta che si verificheranno le condizioni.

Sarl in seguito, siglata una .convenzione tra lai,Regione Puglia e la Biblioteca Nazionale, cd&il come previsto dal comma 5 dell'art. 4 del Regolamento, per stabilire le modalitì '6perativ per la gestione dell'archivio regionale della produzione editoriale.

La Regione Puglia, le biblioteche e gli istituti concordano di verificare, a distanza di un anno dall'applicazione della norma, la funzionalitì della soluzione adottata per la costituzione dell'Archivio

della produzione editoriale regionale.

11 presente allegato i composto
da n. 2 fogli.
a

11 ~iribnte del Settore
Allegato unico alla deliberazione ne@..-.-.
,.3 .,ndd.?'-.... compone di
facciate.

I"

11 Segretar!

Il Presidente

mRam